I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1598/71 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1971

che modifica il regolamento (CEE) n. 1093/70 per quanto riguarda l'elenco dei prodotti del settore vitivinicolo per i quali è ammessa l'aggiunta di alcole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivincolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2612/70 [2], in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70, è vietata l'aggiunta di alcole ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento salvo che per i vini alcolizzati e i vini liquorosi ; che il paragrafo 2 del suddetto articolo consente tuttavia di derogare a tale divieto ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1093/70 del Consiglio, dell'8 giugno 1970, relativo all'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo e originari della Comunità [3], specifica i prodotti che formano oggetto di deroga ;

considerando che la lavorazione di prodotti della voce 22.06 della tariffa doganale comune esige l'aggiunta di alcole a taluni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70 ; che in tali casi l'importanza della lavorazione giustifica la deroga al divieto ;

considerando che senza pregiudicare i risultati di un'armonizzazione delle definizioni dei prodotti della voce 22.06 della tariffa doganale comune per quanto riguarda la natura esatta dell'alcole che può essere aggiunto, occorre vietare la lavorazione di tali prodotti con alcole etilico che non sia di origine agricola ;

considerando tuttavia che è opportuno limitare la validità delle nuove disposizioni ad un periodo che permetta di acquisire una certa esperienza in materia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1093/70 è così completato :

« c) i. i mosti di uve e i mosti di uve parzialmente fermentati provenienti esclusivamente da vitigni di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 816/70 ed aventi almeno la gradazione alcolometrica naturale minima fissata per la zona vitivinicola nella quale le uve sono state raccolte,

ii. i vini da pasto,

iii. i v.q.p.r.d.,

iv. in taluni casi, i vini liquorosi, anche importati,

v. i vini importati conformi alle disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70,

destinati alla lavorazione di prodotti della voce 22.06 della tariffa doganale comune. »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1093/70 è sostituito dal testo seguente :

---

[1] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 281 del 27. 12. 1970, pag. 6.
[3] GU n. L 128 del 12. 6. 1970, pag. 1.

« 1. L'alcole aggiunto ai prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), dev'essere o alcole neutro di origine viticola avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 95° o un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione del vino e avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 52° e non superiore ad 80°.

2. L'alcole aggiunto ai prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), dev'essere alcole etilico di origine agricola. »

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1093/70 è completato dal seguente articolo :

« *Articolo 3 bis*

Le disposizioni dell'articolo 1, lettera c), e dell'articolo 2, paragrafo 2, sono applicabili fino al 31 agosto 1972. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. NATALI